



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020 Comunicato Ufficiale N°266 del 31/01/2020 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 16 gennaio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO,
GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

37) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. POSTA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DELLA TORRE FABRIZIO PER 10 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 LND DEL 19/12/2019 (Gara: ATLETICO CANTALICE – POSTA CALCIO del 15/12/2019 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.239 del 17/01/2020

La reclamante deduce l'ingiustizia della sanzione impugnata eccependo l'insussistenza del fatto addebitato al suo tesserato che, nelle circostanze dedotte, non avrebbe pronunciato la frase contenente discriminazione territoriale riportata nel rapporto di gara.

Il reclamo è fondato nei limiti di cui in motivazione. Non può revocarsi in dubbio, stante il sistema delle fonti probatorie vigente nel Codice di Giustizia Sportiva che il contenuto del referto di gara assuma ancora la forza di fonte di prova privilegiata non smentibile con l'acquisizione di testimonianze che, per intuibili circostanze, non valgono a smentire quanto riportato dal direttore di gara, unico soggetto terzo rispetto alle società contendenti. Nella specie però, la frase attribuita al calciatore non può essere considerata come portatrice di intenti discriminatori in relazione al luogo di origine dell'Arbitro. Appellare taluno definendolo con il suo luogo d'origine non è di per se segno di discriminazione quando ci si rivolge ad uno straniero ed, a maggior ragione, quando il luogo d'origine si trovi, come nella specie, all'interno dell'Unione Europea e sia abitato da popolazioni di cultura cristiana e lingua latina. Diversamente opinando, si arriverebbe al risultato esattamente contrario di dotare in assoluto di accezione negativa un'indicazione geografica - territoriale che, di per se, ne è assolutamente priva. L'addebito nei confronti del calciatore va quindi riconsiderato come comportamento gravemente ingiurioso nei confronti

dell'Arbitro, e la sanzione va adeguata anche alla luce del ruolo di capitano rivestito dal calciatore; ruolo che gli imponeva un comportamento sicuramente più consono e collaborativo nei confronti del direttore di gara. Appare quindi proporzionato fissare la sanzione in quattro giornate di squalifica.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Della Torre Fabrizio a 4 gare.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

38) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ INDOMITA POMEZIA A.S.D. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DEL GROSSO ALESSANDRO FINO AL 31/12/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.195 LND DEL 13/12/2019 (Gara: INDOMITA POMEZIA A.S.D. – MONTE SAN BIAGIO dell'11/12/2019 – Coppa Italia Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.239 del 17/01/2020

La Società Indomita Pomezia A.s.d., impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento, emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Del Grosso Alessandro, sino al 31/12/2020, per aver rivolto, al termine della gara, espressioni offensive e minacciose all'arbitro ed attinto un assistente arbitrale con un sputo sulla gamba. A sostegno della propria tesi difensiva il suddetto calciatore riconosceva, unicamente, di aver rivolto, al termine della stessa, qualche parola di troppo all'indirizzo dell'arbitro, ma negava, decisamente, di aver colpito l'assistente arbitrale, tra l'altro da sé distante, con uno sputo sul bicipite femorale; alla luce di ciò chiedeva la riduzione della sanzione, anche alla luce della giurisprudenza menzionata in atti. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali, ascoltato la società ricorrente, nonché il calciatore stesso, ritiene che ci siano margini per ridurre la sanzione. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che al termine della gara, veniva espulso il calciatore Del Grosso Alessandro per aver rivolto all'arbitro frasi minacciose ed offensive; inoltre dal rapporto dell'assistente arbitrale emergeva che quest'ultimo veniva attinto da uno sputo sulla gamba dal suddetto calciatore. Da tali atti emerge che la condotta del Sig. Del Grosso è riconducibile più ad un gesto, sia pur grave, di stizza e disprezzo piuttosto che di violenza rivolto verso l'assistente arbitrale per l'andamento della gara. Pertanto l'entità della squalifica può essere ridotta per renderla congrua all'effettiva gravità dell'azione posta in essere dal calciatore Del Grosso. In conclusione questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Del Grosso Alessandro fino al 13/03/2020.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE

F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 23 gennaio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI,
GISELDA TORELLA

43) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S.D. UNIPOMEZIA 1938 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IONESCU LEONARDO FINO AL 31/03/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.216 LND DEL 2/01/2020

(Gara: PODGORA CALCIO 1950 – UNIPOMEZIA 1938 del 21/12/2019 – Campionato Juniores Under 19 B Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.252 del 24/01/2020

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:

La Società reclamante ritiene eccessiva la sanzione inflitta al proprio calciatore, e ne chiede pertanto la riduzione, deducendo a tal riguardo che, dopo aver "schizzato" sul corpo dell'Arbitro l'acqua di una borraccia, in segno di protesta per l'ammonizione subita, il giocatore non aveva poi spinto, né minacciato l'Arbitro.

Esaminati i fatti così come descritti nel rapporto di gare, ove l'Arbitro ha riferito che, dopo una sua decisione disciplinare, il calciatore Ionescu Leonardo gli "tirava l'acqua addosso da una bottiglietta", spintonandolo poi con le mani sul petto e rivolgendogli inoltre una espressione minacciosa mentre abbandonava il terreno di gioco, questa Corte, pur ribadendo la gravità del comportamento posto in essere dal calciatore Ionescu, evidenzia tuttavia che il giocatore non ha lanciato una bottiglietta d'acqua contro l'Arbitro attingendolo al corpo, come si legge nel provvedimento impugnato, ma in vero ha soltanto schizzato dell'acqua all'indirizzo dello stesso; gesto quest'ultimo sicuramente offensivo ed oltraggioso, ma di certo non di natura violenta.

Valutata la reale dinamica dei fatti, la sanzione andrà quindi graduata e rivisitata come da dispositivo.

Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Ionescu Leonardo al 28/02/2020.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Francesco Esposito

45) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VIRTUS DIVINO AMORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.204 LND DEL 19/12/2019 (Gara: VIRTUS DIVINO AMORE – CITTA DI POMEZIA del 15/12/2019 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.252 del 24/01/2020

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società A.S.D. Virtus Divino Amore, nei modi e nei tempi previsti dal C.G.S., con il quale chiedeva l'annullamento dell'ammenda di Euro 400,00, inflitta a proprio carico dal Giudice Sportivo di primo grado, per non aver effettivamente commesso l'episodio descritto dal direttore sportivo nel suo referto di gara.

Esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato il comportamento violento ed aggressivo, al termine della gara, messo in atto da un sostenitore della società oggi reclamante.

Considerato che gli atti di gara, nonché le dichiarazioni arbitrali, fanno piena prova, così come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, e non riscontrando da essi elementi utili al fine di accogliere quanto avanzato dalla società, ovvero rivalutare l'entità dell'ammenda comminata; tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

47) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CITTA DI PONTINIA C 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LUCONE ANGELO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.57 C5 DEL 15/01/2020 (Gara: CAMPUS APRILIA SSD S.R.L. – CITTA DI PONTINIA C 5 del 3/01/2020 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.252 del 24/01/2020

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;

Ritenuto che, in effetti il comportamento del calciatore Luccone va ricondotto ad un atteggiamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'Arbitro, ma senza alcun intento di natura aggressiva;

che pertanto la sanzione potrà essere parzialmente rivisitata.

Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Luccone Angelo a 3 gare.
Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Francesco Esposito

**48) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ANTICOLI CORRADO 1966 AVVERSO
IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARI LUCA FINO AL
31/05/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI
ROMA CON C.U. N.53 LND DEL 9/01/2020**

**(Gara: ARCINAZZO ROMANO 2019 – ANTICOLI CORRADO 1966 del 4/01/2020 –
Campionato Terza Categoria Roma)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.252 del 24/01/2020

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale,
visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali;
considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili;
che, in effetti, la condotta del calciatore Mari Luca nei confronti dell'Arbitro, seppure connotata da un gesto invasivo, risulta del tutto priva di ogni intento di natura minacciosa o violenta verso il Direttore di gara;
che, per tale motivo, pur censurandosi detto comportamento del giocatore, e tenutosi, altresì, conto delle espressioni irrispettose rivolte nei confronti dell'Arbitro, la sanzione può essere parzialmente rivisitata.
Tutto ciò premesso e ritenuto,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Mari Luca al 20/03/2020.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE
F.to Francesco Esposito

Publicato in Roma il 31 gennaio 2020

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli